

SOMMARIO

Applicabilità del D.Lgs. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.....	2
Dipartimento dei Vigili del Fuoco – particolari esigenze connesse al servizio espletato.....	5
DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi per il vestiario – strutture penitenziarie.....	6

Applicabilità del D.Lgs. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza



[Interpello in materia di sicurezza n.11 del 11 luglio 2014](#)



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la CGIL



[L. n. 400/1988](#); [D.Lgs. n. 626/1994](#); [D.M. n. 450/1999](#); artt. 3, 7, 16 [D.Lgs. n. 81/2008](#)



- > applicabilità del [D.Lgs. n. 81/2008](#) negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- > obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover:
 - a) documentare compiutamente la valutazione dei rischi; in particolare per poter ritenere esclusa la presenza di un rischio nell'ambito di un'attività lavorativa, si debba svolgere una effettiva e concreta attività accertativa (misure tecniche, rilevazioni, analisi strumentali, richiami a parametri scientifici, ecc.), riscontrabili da documentazione, che ne dimostri concretamente l'assenza;
 - b) effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
 - c) provvedere alla formazione di tutti i lavoratori;
 - d) individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del [D.Lgs. n. 81/2008](#), in particolare se negli ambiti del Dipartimento della Pubblica sicurezza, nei luoghi di lavoro con più di 15 lavoratori e dove sono presenti le rappresentanze sindacali, queste ultime possano autonomamente individuare il/i RLS, non coinvolgendo quindi i lavoratori.
- > i limiti di applicazione dell'istituto della delega di funzioni; in particolare se si possa procedere a deleghe di funzione nei riguardi di dipendenti solo in ragione del ruolo che gli stessi rivestono all'interno dell'azienda o unità produttiva nei casi in cui, [...] nei loro riguardi non sia mai stata svolta alcuna attività di informazione e formazione, senza che gli stessi posseggano specifiche o particolari conoscenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e non siano titolari di alcun autonomo potere di spesa riferito alle funzioni delegate.



- > In merito al primo quesito, l'art. 3, comma 2, del [D.Lgs. n. 81/2008](#) e successive modifiche ed integrazioni prevede che "Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [...], le disposizioni del presente D.lgs. sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate[...] con decreti emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della [L. n. 400/1988](#), [...]". Il successivo comma prevede poi che "fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'art. 1, comma 2, del [D.Lgs. n. 626/1994](#), [...]". Attualmente, nelle more dell'emanazione dei predetti decreti, rimane in vigore il Decreto Ministeriale 14 giugno 1999, n. 450 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento

della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il suddetto decreto va oggi applicato tenendo conto del disposto dell'art. 304, comma 3, del [D.Lgs. n. 81/2008](#) che prevede "fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 (decreti con i quali si dovrà provvedere all'armonizzazione delle disposizioni del [D.Lgs. n. 81/2008](#) con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del [D.Lgs. n. 626/1994](#)), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente d.lgs."

- > Per quanto concerne il punto a) del secondo quesito, inerente la valutazione dei rischi, occorre riportare quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del [D.Lgs. n. 81/2008](#): "la valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), [...], deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, [...]". Il comma 3 del citato art. stabilisce che "il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto". Tutte le attività finalizzate alla valutazione dei rischi e alla redazione del Documento sono svolte adottando criteri e metodi diretti all'individuazione di tutti i rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro o ai quali gli stessi lavoratori possono essere esposti durante lo svolgimento delle loro mansioni. Il documento di valutazione dei rischi contiene "una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa". L'art. 28, comma 2, lett. a), del [D.Lgs. n. 81/2008](#) stabilisce che "la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione". Pertanto, si ritiene che l'esito della valutazione dei rischi, sulla base del quale può essere evidenziato o meno la sussistenza di un rischio e la sua entità, debba essere suffragato da elementi di valutazioni la cui metodologia, concordata con gli altri soggetti (RSPP, medico competente), rientra nelle prerogative del datore di lavoro. In relazione a questo ultimo aspetto il datore di lavoro valuterà, con riferimento al caso in concreto, la necessità di eseguire delle analisi strumentali a supporto della valutazione dei rischi.
- > In merito al punto b) del secondo quesito, considerato che – come già sopra esposto – è obbligo del datore di lavoro valutare tutti i rischi, ne consegue che tra essi deve esserci anche il rischio da stress lavoro-correlato. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato, attualmente disciplinate dal [D.M. n. 450/1999](#), non incidono sull'obbligo di valutazione di questo fattore di rischio.
- > In merito al punto c) del secondo quesito, il datore di lavoro deve formare tutti i lavoratori, i dirigenti e i preposti, in base alle loro attribuzioni e competenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del [D.Lgs. n. 81/2008](#).
- > In merito al punto d) del secondo quesito, inerente l'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il [D.Lgs. n. 81/2008](#) stabilisce le regole minime da rispettare, rinviando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione da parte dei lavoratori, numero e formazione, ecc. per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Pertanto nel comparto della Pubblica Amministrazione bisognerà tener conto delle indicazioni provenienti dall'ARAN.
- > In ordine al terzo quesito, relativo ai limiti di applicazione della delega di funzioni, occorre evidenziare che l'art. 16 del [D.Lgs. n. 81/2008](#) prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Perché la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato art. 16, ivi compresi, relativamente al quesito così come formulato, quelli previsti alla lettera b) e d) di seguito riportati:

- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Pertanto non può essere considerata valida una delega rilasciata in difetto di uno qualunque dei requisiti specificatamente previsti dall'art. 16 del [D.Lgs. n. 81/2008](#), con la conseguenza che i poteri formalmente conferiti al soggetto delegato restano in capo al soggetto delegante.

Dipartimento dei Vigili del Fuoco – particolari esigenze connesse al servizio espletato



[Interpello in materia di sicurezza n.6 del 13 marzo 2014](#)



Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco



[D.Lgs. n. 626/1994](#); [D.M. 14 giugno 1999, n. 450](#); Art. 3, comma 2, [D.Lgs. n. 81/2008](#)



chiarimenti in merito a quanto riportato nel testo dell'art. citato "le disposizioni del presente d.lgs. sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative".



Al riguardo va premesso che l'art. 3, comma 2, del [D.Lgs. n. 81/2008](#) prevede nei "riguardi [...] del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, [...], le disposizioni del presente d.lgs. sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate[...] con decreti emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...]". Il successivo comma prevede poi che "fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'art. 1, comma 2, del [D.Lgs. n. 626/1994](#), [...]".

Pertanto, nelle more dell'emanazione dei predetti decreti, rimane in vigore il [D.M. 14 giugno 1999, n. 450](#) "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro".

Si evidenzia inoltre che tale decreto va oggi applicato tenendo conto del disposto dell'art. 304, comma 3, del [D.Lgs. n. 81/2008](#) che prevede "fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 (decreti con i quali si dovrà provvedere all'armonizzazione delle disposizioni del [D.Lgs. n. 81/2008](#) con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del [D.Lgs. n. 626/1994](#)), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del [D.Lgs. n. 626/1994](#), e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente d.lgs."

DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi per il vestiario - strutture penitenziarie



[Interpello in materia di sicurezza n.12 del 24 ottobre 2013](#)



UGL Polizia Penitenziaria



[D.Lgs. n. 626/1994](#); [DM 338/1997](#); art. 28 , allegato IV, punto 1.3.6, del [D.Lgs. n. 81/2008](#)



- > obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi all'interno delle strutture e dei servizi penitenziari;
- > applicazione dell'allegato IV, punto 1.3.6, del [D.Lgs. n. 81/2008](#);
- > predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia penitenziaria.



l'art. 2 del [DM 388/1997](#) stabilisce che per le strutture e i servizi penitenziari "le norme e le prescrizioni contenute nel [D.Lgs. n. 626/1994](#), e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle specifiche esigenze strutturali ed organizzative preordinate ad evitare pericoli di fuga, aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, attentati all'incolumità del personale o dei detenuti o internati, sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, pericoli di atti di auto od eteroaggressività, autolesionismo o autosoppressione, nonché il conferimento di posizioni di preminenza ad alcuni detenuti o internati, per mantenere l'ordine e la disciplina".

In particolare, in relazione al primo quesito, l'art. 3 del citato decreto ministeriale non elimina l'obbligo, per il datore di lavoro, della valutazione di tutti rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del [D.Lgs. n. 81/2008](#), ma prevede che il datore di lavoro deve tener conto, nella elaborazione del documento di valutazione dei rischi, delle esigenze particolari individuate negli articoli 1 e 2 del citato DM 388/1997.

In merito al secondo quesito, relativo alle problematiche di sicurezza presentate dalle superfici vetrate, non essendo state disciplinate dal regolamento le caratteristiche di tali superfici, ad esse si applica quanto previsto dall'allegato IV, punto 1.3.6, del [D.Lgs. n. 81/2008](#).

In riferimento al terzo quesito, ovvero la predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia Penitenziaria, la Commissione ritiene, sempre per i motivi appena indicati, che trovi integrale applicazione l'allegato IV punto 1.12 del [D.Lgs. n. 81/2008](#) le cui previsioni andranno attuate secondo le risultanze della valutazione dei rischi.